SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 972-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BERTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1977

Modifiche allo Statuto della Regione Piemonte

Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Col provvedimento all'esame vengono apportate alcune modificazioni allo Statuto della regione Piemonte, appprovato con legge 22 maggio 1971, n. 338. Tali modifiche riguardano il modo di votazione dei disegni di legge e la determinazione delle date di presentazione e di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Come osserva il Consiglio regionale del Piemonte, il secondo comma dell'articolo 44 dello Statuto prevede che la votazione sui singoli articoli e quella finale avvengano sempre per appello nominale. L'esperienza ha messo in rilievo l'opportunità di prevedere una forma di votazione palese meno appesantita da modalità di espressione e di verbalizzazione rispetto all'appello nominale (cioè l'alzata di mano per la votazione sui singoli articoli). Permane comunque l'appello nominale per la votazione finale delle leggi, e ad esso si ricorre pure ogni qualvolta lo richiedano almeno tre consiglieri.

La Costituzione, per quel che riguarda le modalità di votazione delle leggi nazionali, si limita a stabilire che esse debbono essere votate prima articolo per articolo, e poi nel loro insieme (art. 72, primo comma). La norma ha una ragione ovvia: altra è la valutazione politica che può essere formulata su ogni singolo articolo — sfociante magari di volta in volta in maggioranze fluttuanti — altra è la valutazione politica che si può dare di un intero testo normativo.

Nulla dice, viceversa, la Costituzione, sul modo nel quale il voto deve essere espresso, nè in generale, nè per quel che concerne la votazione dei disegni di legge. Tale silenzio non può che significare rinvio alla disciplina prevista dai regolamenti parlamentari, a favore dei quali sussiste una vera e propria riserva di normazione.

L'articolo 44 dello Statuto della regione Piemonte si mantiene perfettamente in linea con la disciplina costituzionale per le leggi nazionali e con quella adottata da tutti gli altri statuti regionali (diversificandosi da questi nella parte nella quale prescrive l'appello nominale). Le modifiche proposte dalla regione Piemonte — anche in relazione alla audizione avutasi presso la Commissione affari costituzionali — riconducono la disciplina dello Statuto alle linee generalmente adottate in materia.

* * *

Ragioni di opportunità pratica consigliano anche di rivedere la formulazione dell'articolo 77 dello Statuto, laddove viene stabilito il termine del 31 agosto per la presentazione da parte della Giunta, del bilancio preventivo.

Poichè è evidente la necessità che le previsioni regionali vengano formulate sulla base di una approfondita conoscenza delle previsioni statali per lo stesso esercizio, si è dimostrato che la data del 31 agosto è troppo vicina a quella della presentazione del bilancio statale (e per di più cadente nel periodo conclusivo della normale pausa estiva).

In sede di modifica il consiglio regionale del Piemonte, precedentemente orientato a disciplinare non statutariamente ma attraverso legge regionale tale questione, ha successivamente — anche in relazione alle considerazioni emerse nel corso dell'audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato — stabilito di indicare, all'articolo 77 dello Statuto, la data del 31 ottobre quale termine per la presentazione del bilancio preventivo da parte della Giunta e la data del 30 aprile per il conto consuntivo.

BERTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

5 aprile 1978

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

BOLLINI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche allo Statuto della regione Piemonte nel testo allegato alla presente legge.

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON LEGGE 22 MAGGIO 1971, N. 338

Approvate dal Consiglio regionale il 30 settembre 1977 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione (art. 82 dello Statuto)

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, è sostituito dai seguenti:

« La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese.

L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 77 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, è sostituito dal seguente:

« La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 ottobre e il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ».

IL PRESIDENTE
del Consiglio regionale del Piemonte

(Dino SANLORENZO)